



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Decreto n. 115 del 25/7/2017

Esercizio finanziario 2017

OGGETTO: Appalto servizio di trasloco e adeguamento degli arredi, anche mediante lavori di falegnameria, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. CIG 7113666EEO. Comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 76 del D. lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSA la propria competenza ai sensi del Dlgs 50/2017 come modificato dal dlgs 57/2017, nonché della legge 241/90 e s.m.i.;

VISTA la legge 06.12.1971, n. 1074 e successive modificazioni d'istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

VISTA la legge 27.04.1982, n. 186 "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali", nonché il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15.02.2005 "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 06.02.2012, recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12.09.2012;

VISTA la legge 31.12.2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO l'atto di approvazione del bilancio di previsione 2017 del Consiglio di Stato deliberato dal C.P.G.A. nella seduta del 16.12.2016;

RICHIAMATO il decreto n. 93 del 19/06/2017 del S.G. Tar Piemonte, con il quale si procedeva ad approvare gli atti di gara per il trasloco e adeguamento degli arredi, anche mediante lavori di falegnameria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e veniva stabilito di procedere all'individuazione della ditta aggiudicataria mediante RDO da effettuare sul mercato elettronico della P.A.;

PRESO ATTO che è stata formalizzata sul Mepa la RDO n. 1615637 relativa alla gara in argomento, fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte al 19/07/2017, alle ore 12.00;

CONSIDERATO che a ridosso della scadenza del termine di presentazione di offerta sono stati richiesti chiarimenti, per vie brevi, alla stazione appaltante dalle ditte invitate da cui si è

evinto che il servizio di imballaggio non era ben specificato negli atti di gara, per cui potevano sorgere dubbi, e di conseguenza alterazione delle offerte, in capo alle ditte partecipanti;

RILEVATO che a seguito di ciò è stata effettuata, tramite il Mepa, alle ditte invitate la precisazione inerente il servizio di imballaggio come servizio previsto a carico delle ditte e, conseguentemente, è stata modificata la data di scadenza delle offerte, onde consentire l'adeguamento delle offerte alla precisazione ed esplicitazione ulteriore di cui sopra;

CONSIDERATO che a tale conclusione si è pervenuti al fine di consentire a tutte le ditte invitate di essere poste in condizioni paritarie, oltre alla necessità di garantire a questa struttura il miglior servizio possibile entro i tempi previsti;

PRESO ATTO che, a seguito di tali chiarimenti, al fine di consentire, alle ditte invitate sul MEPA, una giusta valutazione della richiesta di offerta e della predisposizione della stessa, la data di scadenza, per la presentazione delle offerte, è stata posticipata al 21 luglio ore 10,00;

DATO ATTO che:

nel corso dello svolgimento della prima seduta pubblica, tenutasi in data 21 luglio 2017, è stato accertato che la Ditta Traslochi F.lli Milano & C. scarl, con sede in Cuneo, Via Torino 187/B – P.I. 02492600040, non ha presentato la seguente documentazione amministrativa richiesta dall'art. 7 del disciplinare di gara, essenziale ai fini della partecipazione alla gara:

“Art. 7

A.2) documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria;

A7) documentazione comprovante il “PassOE” per la verifica dei requisiti tramite “AVCPass” ai sensi dell'art. 81, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell'art. 3, comma 3 sub b., delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'Autorità.”

nonché il DUVRI debitamente sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'intestata impresa partecipante;

è stato applicato nella fattispecie in esame il principio del soccorso istruttorio procedimentale di cui all'art. 83, comma 9 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

l'art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii stabilisce: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa “.

RICORDATO che con comunicazione inviata sulla piattaforma del MEPA è stato chiesto all'impresa Traslochi F.lli Milano & C. scarl di presentare, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 24/07/2017, la documentazione amministrativa di seguito riportata e prevista all'art. 7 del disciplinare di gara:

Art 7

A.2) documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria;

A7) documentazione comprovante il “PassOE” per la verifica dei requisiti tramite “AVCPass” ai sensi dell'art. 81, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell'art. 3, comma 3 sub b., delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'Autorità.”;

nonché il DUVRI debitamente sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa partecipante

PRESO ATTO che alla data del 24/07/2017, scaduto il termine perentorio sopra riportato, la citata ditta concorrente non ha ottemperato a quanto richiesto con la suddetta comunicazione;

VISTO l'art. 76 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'art. 29 comma 1, 2° periodo e dell'art. 204 del d. lgs. 50/2016.

RITENUTO dover procedere a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2 lett.- a del d. lgs. n. 50/2016, l'esclusione dell'operatore economico Traslochi F.lli Milano & C. scarl, con sede in Cuneo, Via Torino n. 187/B dalla procedura di gara in argomento, con la seguente motivazione:

“mancata regolarizzazione della documentazione mancante, ritenuta essenziale ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. N. 50/2016” .

DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in alcuna situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi;

Per le causali di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, propone di

DECRETAR E

1. **DI PRENDERE ATTO** della mancata presentazione, pur in presenza di soccorso istruttorio, e nei termini in esso previsti, da parte dell'impresa Traslochi F.lli Milano & C. scarl, con sede in Cuneo, Via Torino 187/B, della documentazione amministrativa richiesta dall'art. 7 del disciplinare di gara, essenziale ai fini della partecipazione alla gara:

“Art. 7

A.2) documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria;

A7) documentazione comprovante il “PassOE” per la verifica dei requisiti tramite “AVCPass” ai sensi dell'art. 81, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell'art. 3, comma 3 sub b., delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'Autorità.”

nonché il DUVRI debitamente sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'intestata impresa partecipante;

2. **DI DISPORRE** di comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2 lett.- a del d. lgs. n. 50/2016, l'esclusione dell'operatore economico sopra menzionato dalla procedura di gara in argomento, con la seguente motivazione:

“mancata regolarizzazione della documentazione mancante, ritenuta essenziale ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. N. 50/2016” .

3. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 29 e 204 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale nella sez. ‘amministrazione trasparente’ – Bandi di gara--.

4. **DI DARE ATTO CHE** avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Piemonte da parte della società in indirizzo entro trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione, del presente provvedimento espulsivo, sul profilo di questa committenza, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1, 2° periodo e 2 dell'art. 204 del decreto legislativo n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Gaetana Alparone

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la sopra estesa proposta di determinazione e ritenuta meritevole di condivisione;

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), giusti decreti n. 14 e 15 in data 20/01/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi nell'adozione del presente atto, ai sensi delle vigenti previsioni normative;

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

di approvare e far propria la proposta di determina sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Nadia Palma

